

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

SEZIONE TERZA BIS

RICORSO n. 12460/2004 – Ord. N. 30/2005

composta dai signori:

Saverio	CORASANITI	PRESIDENTE
Giulio	AMADIO	CONSIGLIERE
Umberto	REALFONSO	CONSIGLIERE. Rel.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 10/01/2005

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034. e l'art. 36 del R.D. 17 agosto 1907, n. 642;

Visto il ricorso proposto da

[.....], rappresentato e difeso dall'avv. Marco Selvaggi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.

MARCO SELVAGGI AVV.
VIA NOMENTANA, 76
00161 ROMA

contro

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI DELLA PROVINCIA DI ROMA
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato;

e nei confronti

di [.....];

Per l'annullamento, previa emanazione di misure cautelari

degli atti indicati nell'epigrafe del ricorso, nonché per gli accertamenti richiesti nei limiti della domanda.

Visto l'art. 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come integrato dall'art. 3 della legge 21 luglio 2000, n.205;

Visti gli atti e documenti depositati nel ricorso;

Vista la domanda di provvedimento cautelare, presentata in via incidentale da parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Avvocatura Generale dello Stato:

Uditi alla Camera di Consiglio del 10 gennaio 2005 con designazione del Cons. Umberto Realfonzo, relatore della causa, i procuratori delle parti come da verbale,

Ritenuto che sussistono le ragioni richieste dalla legge per l'accoglimento della domanda cautelare in relazione alla fondatezza del secondo motivo del ricorso.

Considerato che il ricorrente, al momento dell'istanza di aggiornamento del 12.05.2004, non aveva ancora compiuto i 65 anni.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione III bis – **ACCOGLIE** la suindicata domanda cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, 10 gennaio 2005

Il Presidente Saverio CORASANITI

Il Relatore Umberto REALFONZO
